

SENTENZA 2616/14
CRONOMETRICO 12697
REPERTORIO 6759

Repubblica Italiana
in nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Firenze
Sezione Terza Civile
composto dai Magistrati:
Dr. Francesco Zaccari - Presidente
D.ssa Lorenza Muri - giudice
Dr. Francesco Fontani - giudice rel.
ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa civile n. 11559/2009/R.G.
promossa da:
[redacted] e
[redacted]
con gli avuti Maria Scardai e Gianna Vannini
attori
contro
BANCA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.p.A.
con gli avuti Francesco Figlioli e Umberto
Marzo
convenuto
in ordine a:
interdizione
Fatto e diritto
la domanda in tesi e in epitesi

11

proprietà degli attori [redacted] e
[redacted] nei confronti della
Casa di Risparmio di Firenze, ora
quella presente in atto di estinzione
e rimborsata nell'interesse di finanzia-
di interesse di cui all'articolo 8
del D. Lcg. n. 5/2003.

È un attestazione dell'investimento effettuato
tra gli attori del Conto il 30^o
maggio 2004 in Wolo Argentina 99/04
TV EUR al prezzo di 99,64 per un
valore nominale di € 15.000 ed un costo
valore di € 15.219,73.

Gli attori espongono di essere per
Conto (il Conto già commercializzato,
la Popolare sempre assidua) e
che attraverso depositi d'interesse
assorbimento dei risparmi desistiti
dalla loro attività presso la
Casa di Risparmio di Firenze,
filiale di Montepulciano; che in
epoca precedente avevano utilizzato
i propri risparmi in contante,
prevalentemente investimenti che
la banca raccomandava come

zioni; che esse presentassero adeguate
competizioni tecniche in materia finan-
ziaria; che il finanziere, il
quale si occupava della contabile
finanziaria, ha avuto consiglio
di affidare l'intera contabile
(di cui sopra) nell'ambito di titoli
obbligazionari della Repubblica
Argentina, di cui egli affermava
di non aver avuto preterita-
mente alcuna esperienza.
E pertanto fu perfezionata la con-
trattazione de qua.

In atti si trova un contratto per
la negoziazione, la ricezione e la
transmissione di azioni su strumenti
finanziari - contratto di deposito in
custodia e amministratore di strumenti
finanziari in data 18 novembre 1948,
unito di alcune firme (Doc. 1 Banca).
Inoltre gli attuali altri attestano
di aver ricevuto il documento sui
resulti generali (Doc. 2 bis Banca).
Segue il valore di acquisto (Doc.
20 atti - Doc. 4 Banca) e l'elenco

alla luce della sentenza delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione n.
26725/2007, non è ammissibile la
condanna.

Si deve poi notare che sulle banche
grava un onere di informazione; e
l'assenza dell'incollatura deve costituire
l'impedimento ad esprimere riferimenti
alla eventuale ricorrenza. E' nel
caso di cui si parla in questo
caso che vi è stata raggiunta
l'incollatura secondo la quale il
titolo non è stato espressamente richiesto
dal cliente il quale era e così,
nonostante il fatto che si trattava
di investimenti in obbligazioni
di credito, ed altro rischio; della
aleatorietà della quotazione sul
mercato internazionale; della illi-
quidabilità del titolo e della necessità
tutti i rischi connessi. Da
cui si evince che la Banca
aveva fornito ai clienti informa-
zioni adeguate, conformi a quanto
previsto dal TUF. Infatti nella

-5-

per la ragione dell'ordine (come
 detto da altre parti) si proclama
 chiaramente del rischio, delle
 prestazioni e della illiquidità.
 Pertanto, alla luce di quanto
 previsto dall'articolo 21 D. Lgs. n.
 58/1998 e dagli articoli 28 e 29
 Regolamento Circol n. 4522/1998,
 la Banca, nella sostanza, non avrebbe
 un comportamento non occasionale,
 fornendo una adeguata informazione
 circa le conseguenze che
 derivano dalla mancata infusione
 di capitale e che sono conseguenza
 della insolvenza, come dal deposito.

P. R. 19.

Il Tribunale di Firenze,
 definitivamente pronunciato,
 respinge la domanda attoria
 conosciuta agli attori Rossetti
 Conti e Piero Pampaloni e
 rimette alla Banca
 Cassa di Risparmio di Firenze
 S.p.A. la spese di giudizio, liquidate
 complessivamente in € quattromilioni

presente, alla quota generale 15%, IVA
e CAP come per legge.

Con decisione

in Firenze addì 9 luglio 2014.
Il giudice ab.

~~_____~~

Il Presidente
[Signature]

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dot.ssa Alessandra MANCA

TRIBUNALE DI FIRENZE
- 9 SET. 2014
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dot.ssa Alessandra MANCA